



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones Benedicti XIV. ab Anno 1752. usque ad
Annum 1757 - Cum Appendice ad Annos 1744. 1745. 1748

Luxemburgi, 1758

XLIX. Sanctæ Inquisitionis Officialium, seu Ministrorum numerus,
deputationis forma, qualitates, onera, privilegia, & exemptiones reales &
personales, tum in Civilibus Causis, tum & Criminalibus, ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74789](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74789)

proprio nomine insignitus; an potius sub Theophili appellativo nomine intelligi debeat quifquis cum Deo charitate coniungitur. Nobis satis est potuisse demonstrare, Philocali nomen hic proprium omnino esse, non appellativum. Propterea te paterno cordis affectu etiam atque etiam complectentes, tibi, Dilecte Fili Noster, tuoque Gregi, quem tanta cum laude moderaris, & cui tandiu praeesse Nobis quoque contigit, Apostolicam Benedictionem imper-

Datum 20. Maji 1755. Pont. XV.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem die 20. Maji 1755. Pontificatus Nostri anno Decimoquinto.

avessè il detto nome, o pure se quel Theofilo fosse nome appellativo, indicante chionche è amico di Dio; e ci contenteremo d'aver provato, che Filocalo nel caso Nostro è nome proprio. Ed abbracciandola con pienezza di cuore paterno, diamo a Lei, ed a quel Gregge, che ella con tanta edificazione governa, ed a cui per tanti anni Noi stessi abbiamo preseduto, l'Apostolica Benedizione.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem die 20. Maji 1755. Pontificatus Nostri anno Decimoquinto.

Data li 20. Maggio 1755. Pontificato XV.

XLIX.

Sanctae Inquisitionis Officialium seu Ministrorum numerus, deputationis forma, qualitates, onera, privilegia & exemptiones reales & personales, tum in Civilibus Causis, tum & Criminalibus, distinctim recensentur, ac perpetua Constitutione praecedentis Motus proprii confirmativa, futuris quibuscunque abusibus, vetitisque ampliationibus occurritur.

BENEDICTUS EPISCOPUS,

SERVUS SERVORUM DEI.

Ad perpetuam rei memoriam.

tulerit rerum Caput, quod nova sanctione suppleri atque juvari mereveretur; nihilominus quam plura ex iis, quae saepe statuta ac demandata fuisse non ignoramus, praesertim circa ipsius Tribunalis Officialium, Ministros, & Familiares, non ita exacte, ut par erat, ubique servari, & maxime per Provincias Ecclesiasticae Ditionis parum diligenter custodiri constaret, facile intelleximus id quidem ut plurimum ex praemissarum Constitutionum & Decretorum ignoratione, aliquando etiam ex affectata dissimulatione, aut ex arbitraria & incongrua eorumdem interpretatione provenire. Quumque ea de causa praesertim jurisdictionum limites, & recta iustitia reddenda methodos frequentibus transgressionibus pateant, multaque exorientur incommoda, & multo plura disseminantur diceria, quae immeritam plane de acquisitissimo Tribunali opinionem aliquibus ingerunt, & in eorum animis foveant; Idcirco Nos huiusmodi malis remedium efficax atque perpetuum asserere volentes, de consilio eorumdem Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium Generalium Inquisitorum, collectis atque resumtis plerisque Decretis, Statutis, Resolutionibus, atque Declarationibus, praesertim circa memoratorum Officialium, Ministrorum, & Familiarium electionem, seu deputationem, qualitates, onera, & privilegia, tam Apostolica ditorum Romanorum Pontificum Praedecessorum nostrorum, & Nostra, quam etiam ipsius Congregationis Cardinalium auctoritate & providentia, hactenus editis & emanatis, ea omnia & singula in quadam Scheda nostri Motus proprii superioribus diebus manus nostra subscriptione firmata distincte exposuimus, aptumque in ordinem redequimus, paucis adiectis, quae ad eundem recti ordinis asserendi finem, tam Nobis, quam ipsius Praedecessoribus nostris, ejusdemque Congregationis Cardinalibus praedictis semper propositum, conducere & opportuna fore iudicavimus: Quam quidem Schedulam cum omnibus & singulis in ea contentis, sancitis, & ordinatis, novo & solemniori Apostolica confirmationis munimine roborare volentes, illam per praesentes, ab omnibus & singulis, ad quos spectat, exactissime observandam tradimus & injungimus.

Sequitur tenor dictae Schedulae.

Schedulae tenor inferitur.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Motu proprio &c.

S. 2. ANcorchè la nostra Congregazione dei Cardinali specialmente deputati Generali Inquisitori contro l'eretica pravità in tutta la Cristiana Repubblica abbia con somma attenzione, e con indefessa diligenza sempre mai invigilato, che li Privilegi, de quali godono gli Uffiziali, Ministri, e Familiari del S. Officio, non sieno di aggravio alle Comunità, e non perturbino il corso e buon

ordine

Procedium. Specialis cura a Pontifice adhibita in reformandis Tribunalibus.

AD SUPREMUM IUSTITIAE SOLIUM, nullis quidem meritis nostris, sed inscrutabili Divinae Providentiae consilio evelti, inter praecipuas muneris nostri curas atque sollicitudines, eam semper gravissimam existimavimus, ut diligenter investigantes, quam in singulis Tribunalibus, praesertim huius nostrae Almae Urbis, universaeque Ditionis Ecclesiasticae, servaretur administranda iustitiae ratio, abusus omnes in ea pedetentim inductos de medio tollere, ac depravatae quaeque ad pristinae & rectae instituta revocare; si quid autem praeterea desiderari videretur, nova lege supplere pro viribus admitteremur: haud ignorantes, cuiusvis Reipublicae, praesertim vero illius, quae pacato undique regimine continetur, firmissimum in recta iustitiae administratione positum esse praesidium. Suscepto libenter oneri implendo quantopere adlaboraverimus, satis testantur plures, quae in Bullario nostro occurrunt, haec ipsa de re per Nos edita Constitutiones, quibus abunde consultum existimamus optimo regimini eorum Tribunalium, quae hactenus, veteribus redintegratis, aut novis superadditis legibus, instaurare ac reformare constituimus. At vero nunc pares sollicitudinis nostrae curas exposcere visa sunt officia illa, quae per diversas Civitates, atque Provincias, cum Civilis & Criminalis iustitiae exercitio distributa, unum, Sancti Officii nuncupatum, Tribunal constituit, quod a Congregatione Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium in universa Christiana Republica contra Haereticam pravitatem Inquisitorum Generalium, a Nobis, & ab Apostolica Sede specialiter deputatorum, immediate pendet, & ab ea auctoritatem, agendique normam desumit. Quamvis enim, ad accuratorem trutinam revocatis omnibus, quae ad huiusmodi Tribunalis facultates & iura, Causarum quoque & Personarum illius Foro subiectarum naturas & qualitates, ceteraque illius systematis atque ordinis adjuncta pertinent, nihil fere deprehenderimus, quod vel a Praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus, per Apostolicas Constitutiones, vel ab ipsa Congregatione, per iterata Decreta, seu etiam per Encyclicas litteras, sapienter ac recte ordinatum, & constitutum non fuerit, ita ut vix unum aut alterum se ob-

Par ejusdem sollicitudo quoad Tribunalia a Congr. S. Officii dependentia.

Ne ea, quae recte constituta sunt, ignorentur, aut negligantur.

ordine della giustizia, per ciò che appartiene alli beni e persone particolari di essi Ministri, e Familiari, come chiaramente dimostrano le tante risoluzioni, e Decreti, e le replicate Istruzioni, e lettere anche circolari di essa Congregazione:

§. 3. Tuttavia, perchè meglio apparisca a tutti l'equità, e moderazione de' suddetti Privilegi, e perchè gli nomini non bene informati, depongano finalmente una volta quell' apprensione, in cui taluni sono, del dutto contraria alla verità delle cose: abbiamo perciò determinato di fare ad ognuno palese, quali sieno gli Uffiziali, e Ministri, che chiamansi *Patentati Privilegiati*, e quali sieno quei Familiari, che si chiamano *Patentati Semplici*: a chi appartenga la deputazione sì degli uni, che degli altri: le qualità che rispettivamente si richieggono in cadauno di essi: le incombenze, e pesi, a quali debbono soggiacere: e finalmente i Privilegi, e P'esenzioni, dei quali debbono meritamente godere in retribuzione e premio del loro servizio.

§. 4. Inerendo pertanto ai Decreti più volte fatti, e ai provvedimenti più volte presi da detta nostra Congregazione, e quelli approvando, rinnovando, e confermando nelle parti non contrarie alla presente, **CON QUESTA NOSTRA COSTITUZIONE DA VALERE IN PERPETUO**, sotto la quale però non intendiamo comprendere nè l'Inquisizione di Malta, nè altre Inquisizioni fuori del nostro Stato Ecclesiastico, quali si reggono, e governano colle proprie loro lodevoli costumanze, ammesse, ed approvate dai Sommi Pontefici Nostri Predecessori: di Nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Apostolica autorità, con il consiglio e parere di detti Cardinali Generali Inquisitori, ordiniamo e dichiariamo, che in quelle Città, e Luoghi, ove trovassero il Tribunale della Santa Inquisizione, mediante la residenza degl' Inquisitori, i Patentati, che si chiamano *Privilegiati*, non siano più di cinque, cioè l' Inquisitore medesimo, il Fiscale, il Procuratore dei Rei, il Notajo, o sia Cancelliere, e il Mandatario. E che nelle altre Città, Terre, o Luoghi, ove non risiedono gl' Inquisitori, ma i loro Vicarj Foranei, li Patentati Privilegiati non siano più di tre, cioè il medesimo Vicario, il Cancelliere, o sia Notajo, e il Mandatario: conciosia che senza l'opera di tali Ministri non potrebbe sussistere il Tribunale della Santa Inquisizione.

§. 5. La deputazione de' suddetti Vicarj, Fiscali, Procuratori dei Rei, Cancellieri, e Mandatarij, vogliamo che, privatamente ad ogni altro, spetti ed appartenga, come di presente appartiene, alla detta nostra Congregazione dei Cardinali Generali Inquisitori, e che da essa se ne spediscano le Patenti firmate, e sottoscritte di propria loro mano; e per quello appartiene alla deputazione degl' Inquisitori locali, vogliamo si osservi il solito, e quello stesso che si osserva presentemente.

§. 6. Non farà perciò lecito ai Vescovi dare a veruno alcuna Patente, o viglietto di Uffiziale, Ministro, o Familiare del S. Ufficio, dovendo i Vescovi, anche nei Processi, e Cause di Fede, prevalersi de' proprj loro Uffiziali, e Ministri ordinarj; e così mettatempo farà lecito agl' Inquisitori locali di dare a veruno alcuna Patente di Vicario, di Fiscale, di Procuratore de' Rei, di Cancelliere, o di Mandatario;

anzi neppure farà lecito ai medesimi deputare questi tali Uffiziali per modo di provvisione con il titolo di Pro-Vicario, Pro-Fiscale, Pro-Mandatario, e simili; ma solamente potranno, o dovranno i suddetti Inquisitori Locali, in caso di vacanza di alcuno de' riferiti Uffizj, proporre alla Congregazione tre soggetti per l'Uffizio, che vaca, con rappresentare nello stesso tempo le qualità, e i requisiti di ciascheduno, secondo le istruzioni, e le lettere circolari più volte trafinesse da essa Congregazione. E se mai nel frattempo della vacanza, o anche di altro forzoso impedimento, occorresse il bisogno di fare senza indugio qualche atto appartenente ad alcuno de' suddetti Uffiziali; in tal solo caso permettiamo agl' Inquisitori Locali di deputare in iscritto, e per quell' unico atto, Persona onesta ed idonea, colle facultà necessarie ed opportune.

§. 7. Prima di concedere alcuna di dette Patenti Privilegiate, dovrà la Congregazione attentamente osservare, come ha sempre mai lodevolmente osservato, che quei soggetti, a cui si concedono, siano persone di buona fama, non inquiete, non risse, non dissolute, non inquisite, o contumaci della Giustizia, non gravate di molti debiti, e che non abbiano attualmente inimicizie: che non siano Soldati, non Patentati, Uffiziali, o Ministri di altro Tribunale, o Magistrato; e particolarmente che fuori del caso di vera necessità, non siano Parrochi, o Sacerdoti, da' quali, per altro qualunque titolo, si eserciti la cura dell' Anime: nè siano Vicarj Foranei, Cancellieri, o Ministri della Curia Vescovile.

§. 8. Di più dovrà osservare, che ciascuno di detti Patentati Privilegiati sia veramente abile, idoneo, e proporzionato ad esercitare per se stesso l'impiego, per cui se gli concede la Patente; e perciò, che i Vicarj siano veramente forniti di zelo, prudenza, e dottrina sufficiente, in quanto permette la qualità del luogo: che siano Sacerdoti Regolari, se possono averli Regolari, non però Minori Osservanti, nè Cappuccini. Che non si deputi, e costituisca un Vicario in ogni Terra o Luogo, ma di più Terre, e Luoghi si formi uno solo Vicariato, e nel più grosso, e popolato di essi, in cui il Vescovo sia solito di tenere il suo Vicario Foraneo, si deputi e costituisca il Vicario del S. Ufficio, restringendo in tal guisa, per quanto è possibile, il numero dei Vicariati, e sopprimendo quelli, che l'esperienza del tempo passato ha fatto, o farà conoscere non essere necessarj per conservare la purità della Santa Fede.

§. 9. Che tanto il Fiscale, come il procuratore de' Rei, siano sempre Dottori di legge, ed attualmente addetti alla Professione Legale. Che almeno per l'avvenire restino esattamente eseguiti gli ordini altre volte dati da essa Congregazione, cioè che i Cancellieri non siano persone nobili, ma Notaj di Professione, oppure Chierici Secolari, capaci, ed abili per esercitare un tale impiego. Che molto meno il Mandatario sia persona nobile, anzi neppure Mercadante, ma al più semplice Artegianno, sempre però persona onesta, e dabbene. E finalmente, che niuno di detti Patentati Privilegiati possieda quantità considerabile di Beni, specialmente stabili: e che ciascheduno di detti impieghi si conceda ad una sola, e non a più persone, e che in una medesima Famiglia non mai vi siano due Patentati Privilegiati.

Divisione
generale.Quali sono
i Patentati
Privilegiati.A chi appartiene
la deputazione
de' medesimi.Qualità necessarie nei
Patentati privilegiati.

1755.

Le Patenti
privilegiate
si concedano
gratis.

§. 10. La concessione di dette Patenti privilegiate dovrà farsi in tutto gratis; onde per ottenere dagl' Inquisitori Locali la nomina di detti Uffizj Privilegiati, si proibisce espressamente ai medesimi Inquisitori di ricevere sotto qualsivoglia titolo, o pretesto, promessa, o donativo di sorta veruna, tanto avanti, che dopo la nomina; comeppure si proibisce agl' istessi Inquisitori, e a quelli, che faranno da loro nominati, di promettere, o dare alli Ministri, ed Uffiziali di Roma, e rispettivamente a questi, di ricevere danaro, o altra benchè minima cosa, per la spedizione, e consegna delle Patenti. E contravvenendo alcuno di essi, oltre la privazione dell' Uffizio, e di ogni altro impiego nella S. Inquisizione, vogliamo che incorrano *ipso facto* nella Scomunica maggiore riservata a Noi, e nostri Successori, e di più se faranno Regolari, cadano parimente *ipso facto* nella privazione della voce attiva, e passiva, e nella inabilità perpetua a qualunque grado della loro Religione: permettendosi solamente il dare, e rispettivamente ricevere da chi voglia spontaneamente darli, quei donativi di esculenti, e poculenti, che si fogliano dare, e ricevere nelle Feste del Santo Natale, e nel principio d' Agosto, purchè i suddetti donativi si facciano senza fraude, e possano consumarsi in tre giorni.

Pesi dei Pa-
tentati pri-
vilegiati.

§. 11. I suddetti Inquisitori, Vicarj, Fiscali, Procuratori de' Rei, Cancellieri, e Mandatari, faranno tenuti a prestare il solito giuramento *de fide & silentio in perpetuum servando*, e ciascheduno di essi ad esercitare l' Uffizio, che se gli commette, con tutta attenzione, e diligenza: Per lo che dovranno continuamente abitare con fissa, e stabile domicilio, in quel luogo, ove debbono esercitare l' impiego destinato nella Patente; Nè da questa continua residenza potrà alcuno di essi essere dispensato per qualunque sia causa dagl' Inquisitori Locali: Riservando però alla Congregazione de' Cardinali Inquisitori la facoltà di accordare la licenza di assentarsi per pochi giorni, qualora vi concorra giusta e legittima causa, e non possa probabilmente temersi, che patisca per ciò il buon servizio del Tribunale; Anzi che, in caso di mancanza, faranno tenuti i medesimi Inquisitori farne sollecita rappresentanza alla Congregazione, e attendere da essa le opportune provvidenze.

Privilegij de'
Patentati
privilegiati.

§. 12. In premio poi, corrispettività, e retribuzione dell' attenzione, e fatiche loro, e del peso suddetto di risiedere, i soprannominati Patentati Privilegiati, quali servono al S. Tribunale senza mercede, e salario alcuno, oltre le grazie spirituali concesse dai Sommi Pontefici nostri Predecessori, quali ancor Noi rinnoviamo, e confermiamo, goderanno ancora, e dovranno godere degl' infracritti Privilegij nel modo che siegue.

Delazioni
dell' armi.

§. 13. Primieramente godranno il Privilegio non solamente per se, ma ancora per un loro Servitore attuale, quando il Patentato Privilegiato non sia Regolare, ma Secolare, della libera delazione delle armi tanto offensive, che difensive, non solamente per propria difesa loro, ma pur anche del Sant' Ufficio; Eccettuate però le armi proibite nello Stato Ecclesiastico anche ai Ministri delle Corti Secolari, nella Bolla: *Cum vices ejus*, di S. Pio V., nell' altra: *Esti cuncta*, di Alessandro VIII., e nell' altra: *In Supremo Jusse Solio*, di Clemente XII. Quali armi non sarà loro lecito portare, ne ritenere, sotto le pene contenute in dette Costituzioni. E tutto ciò senza pregiudizio dei Decreti altre volte fatti per le Inquisizioni fuori di Stato, cioè che i Patentati Privilegiati del S. Ufficio possano porta-

re, e ritenere quelle medesime armi, che possono ivi portare e ritenere i Ministri delle Corti Secolari.

§. 14. Dovranno inoltre i suddetti Patentati Privilegiati riputarsi *in omnibus ad instar Clericorum*, e perciò godere di quella medesima esenzione, della quale godono gli Ecclesiastici, dai pesi Comunitativi, tanto personali, che reali. In virtù dell' esenzione personale non potranno i detti Patentati Privilegiati essere angariati, o perangariati, e molto meno prepagliati per debiti delle loro Comunità; anzi neppure essere costretti ad accettare alcun Uffizio, o Carica pubblica: qual Privilegio di esenzione dalle Cariche pubbliche è stato da Noi concesso anche ai Bargelli, e Custodi delle Carceri. Ma se nondimeno alcuno di essi di sua spontanea volontà chiederà, ovvero accetterà alcuna delle Cariche pubbliche, vogliamo che in tal caso, senz' altra dichiarazione, s' intenda *ipso facto* decaduto e privato non solo del Privilegio personale, del quale parliamo, ma pure anche del Privilegio del Foro del S. Ufficio, del quale si parlerà più sotto; e che resti soggetto alla giurisdizione dei Magistrati, e Governatori Locali, in tutto ciò, che appartiene all' esercizio di essa Carica, e di più che non possa in appresso scusarsi dall' accettare e dall' esercitare ogni altra Carica, ed ogni altro Uffizio tanto lucroso, che non lucroso, pel quale venga eletto dalla medesima Comunità.

Esenzione
dai pesi Co-
munitativi.
Esenzione
dai pesi per-
sonali.

§. 15. In virtù dell' esenzione reale, vogliamo, che i beni spettanti alli più volte nominati Patentati Privilegiati, in qualunque luoghi posti, e situati, sieno pienamente esenti da tutte quelle collette, e pesi Comunitativi, dai quali sono esenti gli Ecclesiastici; Ma rispetto a quelli, dai quali per qualunque sia ragione non sono esenti gli Ecclesiastici, nettampoco saranno esenti i beni di detti Patentati Privilegiati; dovendosi, come si è detto, l' esenzione reale di questi regolare in tutto e per tutto, come quella degli Ecclesiastici.

Esenzione
dai pesi reali.

§. 16. Ma sebbene i Patentati Privilegiati godono, e debbono godere *ad instar Ecclesiasticorum* il Privilegio di esenzione, tanto personale, che reale dai pesi Comunitativi, come si è detto finora; non godono però, nè debbono godere alcuna sorta d' Immunità locale, o sia nelle loro Case, o sia ne' loro Poderi; E perciò dichiariamo non esser lecito nè permesso ai medesimi Patentati tenere sopra le loro Case, Cantine, Botteghe, o Possessioni, l' Arme, e l' Insegna del S. Ufficio, volendo che questo sia solamente permesso nella Casa, e luogo, ove è stabilito, e si tiene il Tribunale.

§. 17. Oltre i suddetti due Privilegij della delazione delle Armi, e della esenzione tanto personale, che reale dai pesi Comunitativi, gl' Inquisitori Locali, e Vicarj Fiscali, Procuratori de' rei, Cancellieri, e Mandatari suddetti, e quando alcuno di essi abbia moglie, anche le loro mogli, e similmente i figliuoli, purchè abitino, e convivano ad una stessa mensa con loro, debbono ancora, e dovranno godere del Privilegio del Foro, che chiamasi del S. Ufficio, tanto in Civile, che in Criminale; purchè però non siano Vicarj Foranei, Cancellieri, o altri Ministri della Curia Vescovile, o pur Parrochi, o altri Sacerdoti con cura di Anime; poichè qualora questi per vera e indispensabile necessità siano destinati ad esercitare alcuni de' suddetti impieghi Privilegiati del S. Ufficio, non perciò potranno sottrarsi, ma dovranno sempre, come prima, rimaner soggetti all' obbedienza, Foro, e giurisdizione del Vescovo.

Privilegio
del Foro del
S. Ufficio.

§. 18. Affinchè poi in ordine a questo Privilegio del Foro non inforga in avvenire, per quanto

Cause Civili.

è pos-

è possibile, alcuna dubbiezza e controversia: incominciando dalle Cause Civili, ordiniamo e dichiariamo, che li suddetti Patentati Privilegiati debbano godere, quando sono Cause indifferenti, ma non quando sono Cause Feudali, o Fiscali, o quando si tratti di pagamento di collette, e Gabelle, per le quali i suddetti Privilegiati non siano, come sopra, efenti; poiche tali Cause dovranno sempre conoscersi, e terminarsi da i suoi Giudici proprj, cioè a di Giudici Fiscali, & Ordinarij. E cosiffure dovranno sempre conoscersi, e terminarsi da i Giudici, e Congreg. de' la Fabrica di S. Pietro, le Cause tra la medesima Fabrica, e li suddetti Patentati Privilegiati, per l'esecuzione e adempimento de' Legati Pii.

§. 19. Inoltre li suddetti Privilegiati goderanno, e dovranno godere di detto Privilegio nelle Cause indifferenti, quando essi sono rei convenuti, ma non quando sono Attori; imperciocchè essendo Attori, devono seguire il Foro del Reo; Ecce tuamo però da questa regola quelle Inquisizioni, nelle quali per lunga consuetudine di sopra quarant'anni indietro, li detti Patentati Privilegiati del S. Officio hanno legittimamente prescritto il Privilegio di trarre al Foro di esso S. Officio anche le Cause Civili, nelle quali essi sono Attori; poiche rispetto a queste tali Inquisizioni, non vogliamo che s'innovi cosa alcuna, ma anzi si offervi per l'avvenire la consuetudine già introdotta e prescritta, nella stessa maniera, che si osserva presentemente; Purchè però sia stata altre volte in passato ammessa, ed approvata in contraddittorio Giudizio dalla piena Congregazione dei Cardinali Inquisitori, altrimenti non debba attendersi in conto veruno.

§. 20. Se i pupilli, o vedove, o altre miserabili persone, che per Privilegio chiuso in corpore Juris godono il diritto di eleggere, e variare il Foro, vorranno agire per alcuna causa civile e indifferente contro alcuno di detti Patentati Privilegiati del S. Officio, potranno bensì godere del suddetto Privilegio di eleggere e variare, ma però sempre dentro il medesimo Foro del S. Officio: Cosicchè sarà in loro arbitrio, ed elezione convenire il Patentato Privilegiato o nella nostra Curia avanti Monsignore Assessore, declinando dall'Inquisitore, o Vicario Locale; o avanti l'Inquisitore, o Vicario locale, declinando il Tribunale di Monsignor Assessore, ma non mai farà in loro arbitrio di eleggere altro Giudice fuori del S. Officio.

§. 21. E perchè non avvenga in avvenire, come qualche volta è avvenuto in passato, che il Patentato Privilegiato del S. Officio, dopo aver prestato il suo consenso nella Giurisdizione di altro Giudice fuori di esso S. Officio, pretenda declinare dal Foro, nel quale ha acconsentito, con abuso del suo Privilegio, e con perturbare così il buon ordine della Giustizia; pertanto vogliamo, e dichiariamo, che se alcuno di detti Patentati Privilegiati, dentro il termine di tre giorni, dopo essere stata contra di lui riprodotta la prima citazione, o monitorio avanti altro Giudice ordinario, e competente, non avrà espressamente allegata negli Atti del S. Officio, e intimata all'Attore la declinazione del Foro, oppure non avrà fatta eseguire contra il medesimo Attore la opportuna citazione ad *videndum reassumi & inhiberi* avanti Monsignor Assessore, oppure avanti l'Inquisitore, o Vicario Locale, non possa più allegarla durante quella istanza, ma che questa debba onninamente proseguirsi e terminarsi avanti quel Giudice e Tribunale, in cui avrà, come sopra, benchè tacitamente acconsentito; ancorchè la suddetta prima citazione, o il suddetto Monitorio siano stati contra di lui eseguiti senza alcuna precedente licenza, o *Exequatur* dell'Inquisitore Locale, o di Monsignor Assessore, quale

dichiariamo non essere necessario per lo effetto suddetto.

§. 22. Per la medesima ragione, nelle Cause Civili di riconvenzione, il Patentato Privilegiato, che sarà riconvenuto, non potrà in veruna istanza declinare il Foro del Giudice, avanti il quale è stato da lui convenuto il suo Avversario. E similmente non potrà in veruna istanza declinare il Foro del Giudice ordinario, quando sarà chiamato come Autore laudato, a liberare il reo dalle molestie.

§. 23. Accade bene spesso il caso, che dopo introdotta la causa avanti il Giudice ordinario e competente, sopravviene al reo convenuto il Privilegio del Sant'Officio, o perchè il Patentato Privilegiato succeda al Defonto non Privilegiato, o perchè il reo convenuto, pendente la lite, venga ad essere deputato dalla Congregazione per uno di detti impieghi Privilegiati del Santo Officio: Vogliamo pertanto, e dichiariamo, che in tali casi, o altri simili, ne quali sopravvenga il Privilegio, non pertanto possa avocarsi la Causa dal Giudice Ordinario, avanti il quale si troverà introdotta, neppure colla clausula *in statu, & terminis, & stari indicationi quoad jura producta*: Ma che debba prima consumarsi l'istanza, e solamente poi possa riassumersi dal Tribunale del Sant'Officio, colla clausula suddetta, per l'istanza ulteriore, qualora il Giudicato dell'Ordinario sia di sua natura appellabile, e, non essendo di sua natura appellabile, quando col rescritto della piena Congregazione debba commettersi ulteriormente, o in suspensivo, o in devolutivo.

§. 24. In tutti però e singoli casi, ne quali abbiamo dichiarato, che li soprannominati Patentati Privilegiati non debbano godere il Privilegio del Foro del Sant'Officio, se la Parte vorrà procedere all'esecuzione del Mandato spedito dal Giudice Ordinario, vogliamo che si faccia la dovuta distinzione tra l'esecuzione reale, e l'esecuzione personale. L'esecuzione reale potrà farsi liberamente senza alcuna precedente licenza, e senza alcun precedente *Exequatur* degl'Inquisitori, o Vicarij locali, o di Monsignor Assessore, purchè però non si faccia dentro la Casa di attuale abitazione del Patentato Privilegiato, poichè volendosi fare dentro la Casa, ove questi attualmente abita, vogliamo, che se ne prenda prima l'*Exequatur*, o da detto Monsignore Assessore, oppure dall'Inquisitore, o Vicario locale.

§. 25. Qualora poi voglia venirsi all'esecuzione personale contra il Patentato Privilegiato, dovrà sempre ottenerse il permesso, e l'*Exequatur*, o dall'Inquisitore locale, o da Monsignor Assessore; quali però tanto nel primo caso di esecuzione reale dentro la Casa, quanto nell'altro di esecuzione personale, saranno tenuti di darlo in tutto *gratis*, prontamente, e senza alcuna precedente citazione, e molto meno esame, e discussione della Causa: E solamente per l'esecuzione contra la persona potrà, e dovrà aggiungersi all'*Exequatur*, in grazia, e per comodo del Privilegiato, la clausula: *Ostendatur per sex dies ante*; come si costuma cogli Uffiziali delle Milizie, e con altri simili Privilegiati.

§. 26. All'incontro in tutti e singoli casi, ne quali abbiamo di sopra dichiarato, che li Patentati Privilegiati debbano godere del Privilegio del Foro del S. Officio, vogliamo, ed ordiniamo che il Tribunale del S. Officio faccia anche esso la dovuta distinzione, nel commettere le Cause Civili, tra quelle, che sono di somma appellabile, e quelle, che sono di somma solamente ricorribile: di modo che nelle Cause di somma ricorribile debba ancor egli osservare le regole già da Noi prescritte alla Nostra Segnatura di Giustizia, ed agli altri Tribunali di Roma, tanto in ordine alla remissione delle medesime

Esecuzione
dei Mandati
di altri Giu-
dici.

ad *Partes*, quanto in ordine al trasporto degli Atti, ed alle Propine. E che inoltre nelle Cause de' danni dati, siano casuali, o siano studiosi, debba il Tribunale del S. Officio ancor esso uniformarsi alla nostra Costituzione dei 25. Gennajo 1755.

Cause Criminali.

§. 27. E quindi, passando dalle Cause Civili alle Cause Criminali, è stato già altre volte stabilito da detta Nostra Congregazione dei Cardinali Inquisitori Generali, e Noi ancora in erendo alla medesima, ordiniamo, e stabiliamo, che li suddetti Patentati Privilegiati godano, e debbono godere nelle Cause passive il Privilegio del Foro del S. Officio, privativamente a qualunque altro Giudice, e Tribunale, di maniera che questi non possano in esse intramettersi, neppure per consenso de' medesimi Patentati: Volendo Noi, che questo Privilegio nelle Cause passive Criminali s'intenda conceduto non tanto in riguardo alle Persone, quanto e piuttosto alla Sacra Inquisizione, cosicchè non possa al medesimo nè tacitamente, nè espressamente rinunciarli: E che all'incontro nelle Cause attive, li detti Patentati Privilegiati godano il Privilegio del Foro *cumulativè tantum*, cosicchè nè gl'Inquisitori locali, nè Monsignore Assessor possano avocarle dal Giudice Ordinario, quando il Giudice Ordinario, o a querela dello stesso Privilegiato, oppure anche *ex Officio*, o in altro qualunque modo avrà prevenuto nella Cattura dell'Inquisito.

§. 28. Da questo Privilegio del Foro del S. Officio nelle Cause Criminali passive, si eccettuano primieramente tutti quei casi, e delitti, per li quali secondo la disposizione de' Sacri Canonici li Chierici delinquenti non godono il Privilegio del Foro Ecclesiastico: dovendo osservarsi per regola generale, che dove non ha luogo rispetto ai Chierici il Privilegio del Foro Ecclesiastico, non deve neppure aver luogo il privilegio del Foro del Sant'Officio rispetto ai suddetti Patentati, quali, come si è detto, debbono in tutto riputarsi *ad instar Clericorum*: donde ancora siegue, che siccome i Chierici ritrovati in *fragranti crimine*, o con armi indosso proibite dalle suddette Apostoliche Costituzioni, possono arrestarsi e carcerarsi dal Giudice laico, e sua famiglia, ad effetto però di rimetterli, immediatamente, che quelli allegano il Privilegio del Chiericato, al suo proprio Giudice Ecclesiastico: così anche possono prenderli in fragranti, o con dette Armi proibite indosso, li suddetti Patentati Privilegiati del S. Officio, ad effetto però di rimetterli al Tribunale di esso S. Officio, subito che questi allegano il loro Privilegio, ed esibiscano la loro Patente privilegiata.

§. 29. Similmente si eccettuano per Decreti altre volte fatti dalla medesima Congregazione, quali Noi approviamo e confermiamo, tutti quei casi, ne quali si tratti di mancanza, o fraude commessa nell'esercizio delle Arti loro, dai suddetti Patentati privilegiati, quali siano Mercanti, Bottegaj, ovvero Artisti; poichè in queste Cause, benchè passive, non dee loro suffragare il Privilegio del Foro del S. Officio, ma debbono, come ogni altro, restar sottoposti alla visita e Giurisdizione de' Magistrati e Giudici Ordinarj, ed alle pene contenute nei loro Editti: e questo medesimo dovrà osservarsi rispetto ai Notarj o Cancellieri; poichè, non ostante che sieno Patentati privilegiati, pur tuttavia, in ciò, che riguarda li Bandi del Prefetto degli Archivj, dovranno essere sottoposti, come ogni altro non Privilegiato, alla visita, giurisdizione, e punizione del medesimo.

§. 30. E cosippure qualunque sia di detti Patentati Privilegiati, benchè non Artista, non

Bottegajo, nè Mercante, dee restar sottoposto come ogni altro non Privilegiato, alla Giurisdizione del Giudice Ordinario competente, quante volte cada in commesso, fraudando le pubbliche Gabelle. Vogliamo però, che tanto nel caso di mancanza commessa nell'esercizio dell'Arte propria, quanto nel caso di fraude commessa in pregiudizio delle pubbliche Gabelle, sia sempre salva la persona del Patentato privilegiato, di maniera che questa non possa carcerarsi, nè punirsi nella persona, senonchè dal medesimo S. Officio; quale per tale effetto potrà chiedere, e farsi rimettere gli Atti fatti dal detto Giudice Ordinario: e che se mai per rinvenire la fraude, che si pretenda commessa in pregiudizio delle pubbliche Gabelle, gli Appaltatori delle medesime vorranno, che si faccia alcuna perquisizione nelle case di essi Patentati privilegiati, queste non si facciano senza l'intervento della persona da deputarsi dall'Inquisitore, o Vicario del luogo, ove si vuol fare la perquisizione; quali però saranno tenuti a deputarla immediatamente, e senza verun indugio, sotto pena, in caso di ritardo, di essere tenuti del proprio a tutti i danni ed interesse.

§. 31. Quanto fin' ora abbiamo ordinato, e decretato, riguarda, ed appartiene ai soli Patentati privilegiati; ora parlando degli altri, che si chiamano Patentati semplici, sono questi tutti coloro, che in qualche modo servono alla S. Inquisizione, ma non sono Inquisitori, nè Vicarj, non sono Fiscali, nè Procuratori de' Rei, non sono Cancellieri, nè Mandatarj del S. Officio.

§. 32. Fra questi semplici Patentati, o vogliamo dire semplici Familiari del S. Officio, tengono il primo luogo coloro, che chiamansi *Consultori*. La nomina di questi in ciascheduna Inquisizione spetta ed appartiene ai rispettivi inquisitori locali, quali però non vogliamo, che possano concedere o consegnare in avvenire ad alcuno la Patente di Consultore, se non dopo che le nomine delle persone da essi fatte sieno state lette, ed approvate dalla Congregazione dei Cardinali Generali Inquisitori: essendo ben certi che la detta Congregazione non approverà per Consultori, se non persone di buona ed integra fama, di pietà, e di dottrina: che avrà il necessario riguardo, affinchè altri siano Teologi, ed altri Canonisti, o Leggisti di Professione, quali possano all'occorrenza rivedere anche stampe, e libri; e che il numero di essi non ecceda il bisogno di quella Inquisizione, a cui devono servire.

§. 33. In premio del loro servizio, e della residenza, che dovranno fare i suddetti Consultori, per trovarli pronti ad ogni occorrenza del Tribunale, avrà ciascheduno di essi, oltre l'acquisto delle Indulgenze, e grazie spirituali, il Privilegio della delazione dell'Armi non proibite dalle suddette Costituzioni Apostoliche, purchè però non siano Regolari; anzi di più i Consultori suddetti potranno comunicare il medesimo privilegio della delazione delle Armi anche ad un loro attuale Servitore, nella maniera, che si dirà in appresso, purchè non sia Bottegajo, nè Mercante, e purchè non sia Parente di quel Consultore, che lo nomina. All'incontro i Consultori Regolari, ai quali non conviene nè avere per se, nè comunicare ad altri il Privilegio di portar Armi, avranno in luogo di questo un altro Privilegio, cioè, che non potranno essere rimossi da' loro Superiori dal Convento di quel luogo, ove devono servire al S. Officio, senza giusta causa, e senza saputa, e consenso di detta Nostra Congregazione; ben inteso però, che in ogni altra cosa, che riguarda alla disciplina Regolare, debbano come ogni altro obbedire al proprio Superiore.

Patentati semplici.

Consultori.

Come debbono deputarsi.

Pesi, e Privilegi de' medesimi.

Delazione dell'Armi.

Consultori Regolari.

1755.

Altri Familiari e semplici Patentati.

§. 34. In quelle Inquisizioni, ove per lunga e inveterata consuetudine gl' Inquisitori locali sono in possesso di nominare, oltre i suddetti Consulitori, altri Familiari del S. Ufficio, coll' acquisto delle Indulgenze, e colle facultà di portar Armi, come per esempio, il Bargello, il Custode delle Carceri, il Provveditore de' Carcerati, e simili, permettiamo, che ancora in avvenire possano elegerli, e deputarli, purchè la nomina, ed elezione di tali persone sia letta, ed approvata, come sopra, da detta Congregazione. Incaricando Noi alla medesima Congregazione di avvertire coll' usata diligenza, che non siano persone discolpe, o rissose; che siano di qualità e condizione, proporzionate all' impiego, a cui sono nominate; e che il numero di esse non ecceda il puro e preciso bisogno.

§. 35. Fuori del suddetto Privilegio delle Armi, non potranno i Consulitori, o altri Familiari, arrogarsi, o pretendere verun altro di quei Privilegi, che competono, come sopra, ai soli Patentati privilegiati; e perciò non potranno pretendere di esser esenti dai pesi reali, o personali delle rispettive Comunità, qualora tal esenzione non gli competea per essere Ecclesiastici, o per altro titolo legittimo; e molto meno potranno pretendere il Privilegio del Foro del S. Ufficio, se pure non sia stato ad alcuno di essi specialmente concesso da detta Nostra Congregazione per titolo oneroso, come in fatti è stato giustamente ad alcuni pochi concesso; ma non essendo, che semplici Patentati, resteranno, come prima, soggetti tanto in Civile, che in Criminale, al Foro e Giurisdizione dei loro Giudici ordinarij e competenti, per qualunque sia causa, o delitto, anche di delazione, o ritenzione d'Armi proibite in dette Apostoliche Costituzioni; volendo Noi, che ancor questo delitto appartenga ai Giudici ordinarij, quando si tratta di Patentati del S. Ufficio, che, secondo la presente Costituzione, non godono il Privilegio del Foro.

Patentati semplici dell' Inquisizione di Ancona.

§. 36. Ma perchè nell' Inquisizione di Ancona è stato solito da tempo antichissimo, e si osserva tuttavia pacificamente, che anche i Consulitori, ed altri suddetti Familiari, benchè semplici Patentati, godono il Privilegio del Foro del S. Ufficio; Vogliamo perciò, che tale consuetudine della Inquisizione di Ancona, quale sappiamo esser stata più volte da detta Congregazione, ed anche da Noi stessi ammessa ed approvata, debba osservarsi ancora per lo avvenire; e così parimente debba osservarsi, quando vi sia in alcun'altra Inquisizione del Nostro Stato Ecclesiastico, purchè però sia pacifica, ed antica è purchè in passato sia stata ammessa, ed approvata dalla Congregazione dei Cardinali Inquisitori, o da Noi, e da' Nostri Predecessori, come quella di Ancona; altrimenti non debba attendersi in conto veruno; e di più con espressa dichiarazione, che una tal consuetudine non suffraghi neppure per la Inquisizione di Ancona, che pel solo Privilegio del Foro, e non mai per l'altro dell'esenzione da' pesi Comunitativi; e che il detto Privilegio del Foro si offervi, e si regoli colle stesse regole, e modificazioni, colle quali abbiamo poc'anzi dichiarato, che debbono goderlo i Patentati privilegiati.

Registro delle Patenti.

§. 37. Ad effetto poi di evitare qualsivoglia confusione, vogliamo, che ciascheduna Patente, o sia privilegiata, o semplice, tanto per la suddetta Inquisizione di Ancona, quanto per ogni altra Inquisizione, comprese ancor quelle dei Servitori de' Consulitori, prima di consegnarsi al Patentato, sia registrata negli atti della Cancelleria di questa Nostra Universale Inquisizione, e che niuna di esse abbia alcuna forza

e valore, se in calce, o a tergo non apparirà la fede del suo registro, colla specifica espressione dell' Ufficio dell' Inquisizione o Vicariato, per cui dee servire, come per esempio -- *Patente privilegiata d' Inquisitore, (di Fiscale, e simili)*, per l' Inquisizione di Fermo -- *Patente privilegiata di Vicario, (Notajo, e simili)* pel Vicariato del tale e tal luogo nella Inquisizione di Fermo -- *Patente semplice di Consulitore, (di Custode delle Carceri, e simili)* per la tale, o tale Inquisizione.

§. 38. E perchè ci è noto, che alcuni, in vece di lettere Patenti, hanno concesso semplici Viglietti di Famigliarità del S. Ufficio, nel numero e qualità de' quali si potrebbe più facilmente fraudare la Nostra volontà, e riluata intenzione: perciò annullando, e dichiarando irriti, cassi, e nulli tutti e singoli Viglietti di Famigliarità, che sono stati dati fin' ora, o che in avvenire si dassero, eziandio a' propri Servitori, tanto dagl' Inquisitori locali, quanto anche da ogni altro Ufficiale, o Ministro del S. Ufficio, maggiore o minore di detti Inquisitori; ordiniamo e comandiamo agli Esecutori di qualunque sia Corte Ecclesiastica, o Laicale, che essendo loro esibiti somiglianti semplici Viglietti, non solo non debbano attenderli, ma anzi debbano toglierli dalle mani di coloro, che avranno avuto l'ardimento di esibirli, e che debbano mandarsi immediatamente a questa Nostra universale Inquisizione, ad effetto che da essa vengano debitamente mortificati quelli, che li avranno concesso.

Abolizione de Viglietti.

§. 39. Incarichiamo finalmente alla detta Nostra Congregazione dei Cardinali Generali Inquisitori, e al moderno Nostro Afferore, di proseguire incessantemente con quello stesso zelo, con cui hanno già incominciato, l'opera utilissima di ridurre il numero dei Vicariati, con sopprimere quelli, che l'esperienza del tempo passato ha fatto conoscere non esser necessari; Ed esaminando lo stato, ed il bisogno di ciascheduna Inquisizione locale, di fissare una volta per sempre il numero dei Consulitori, e degli altri semplici Familiari, secondo l'esigenza di quella tale Inquisizione, ad effetto di tenerne a perpetua memoria un' Elenco ben distinto, ed ordinato, nella Cancelleria di questa Nostra Universale Inquisizione; giacchè è stato più volte riconosciuto dalla medesima Congregazione, che il soverchio numero o di dette Vicarie, o di detti semplici Patentati, in vece di giovare al buon servizio della S. Inquisizione, reca piuttosto discredito, e detrimento.

Moderazione del numero de' Vicariati.

E de' Consulitori, e Familiari.

§. 40. Tutto ciò, che abbiamo fin qui determinato, appartiene alle Inquisizioni particolari costituite in diverse parti del nostro Stato Ecclesiastico fuori di Roma. Per questa di Roma, che sta sotto gli occhi nostri, e dei Cardinali Generali Inquisitori, come pure per gli Uffiziali, Ministri, ed Inservienti al Tribunale della medesima dentro la Città, e suoi Contorni, non abbiamo cosa da insinuare, o provvedere, oltre quello, che è stato saviamente provveduto, e si provvede opportunamente alle occorrenze da essi Cardinali Inquisitori, tanto rispetto alla loro deputazione, quanto rispetto ai loro Privilegi. Onde ci resta solamente a spiegare la nostra volontà in rapporto alla Tenuta di Conca, e suoi Affittuarij.

§. 41. La Tenuta di Conca posta nell' Agro Romano fu dismembrata dal Patrimonio della Camera Apostolica dal nostro Santo Predecessore Pio V., e con tutti e singoli suoi membri, annessi,

Tenuta di Conca e suoi privilegi.

1755.

1755.

e pertinenze, unita in perpetuo, incorporata, ed assegnata alla Pia Casa di questa Santa Universale Inquisizione, per supplire colle rendite della medesima alle spese necessarie, e indispensabili, che fino a quel tempo facevanfi dalla nostra Camera Apostolica, dei Ministri, ed Uffiziali, delle Carceri, e dei Carcerati, ed alle altre, che occorrono alla giornata. Non pertanto però la suddetta Tenuta ha lasciato di essere come prima Tenuta propria di questa nostra Santa Sede; E perciò, siccome i beni, che in qualunque altro luogo possiedono le Inquisizioni particolari, sono beni proprj della Sede Apostolica, e perciò in tutto e per tutto esenti da qualunque gravanza, tanto ordinaria, che straordinaria, eziandio dalle Decime Papali, imposte, e da imposti: Così anche per la stessa ragione gode, e dee godere della medesima totale esenzione la detta Tenuta di Conca, per qualunque sorta di frutti tanto naturali, che industriali, ivi nati, e raccolti, come pure per qualunque sorta di bestie, che sia istrumento veramente necessario di essa Tenuta, cioè, quel bestiame, senza il quale non potrebbe la Pia Casa o Affittuario ricavare i frutti, che si producono nella medesima, e gli utili delle sue Ferriere: e finalmente per le Grafie, e Comestibili, che s'introducono nella Difensa, e si consumano dalli Inservienti, ed Operarj in essa Tenuta, e Ferriere; E questa stessa totale esenzione ancor Noi in forma amplissima approviamo in perpetuo, e confermiamo.

§. 42. Anzi per maggior fermezza della medesima, siccome i nostri Predecessori, e Noi stessi, quante volte è inforta sopra detta esenzione alcuna dubiezza tra la nostra Camera Apostolica, e la detta Pia Casa, abbiamo voluto giudicarne nella Congregazione, che si tiene il Giovedì di ciascuna settimana: Così parimente riserviamo a Noi stessi, ed alli nostri Successori, la cognizione e decisione di tali controversie nella medesima Congregazione del Giovedì, quando mai ne insorgessero in avvenire, o fossero di già insorte e pendenti: E dello stesso Privilegio vogliamo, che godano tutte le altre Inquisizioni particolari, quante volte nasca alcuna lite circa l'esenzione dei beni alle medesime appartenenti, siccome di fatti ne hanno sempre goduto in passato.

§. 43. A contemplazione della medesima Tenuta, gli Affittuarj di essa sono in possesso di godere da tempo antichissimo, non solo per le loro proprie persone, ma ancora per un congruo numero di altre persone, che sono necessarie alla coltivazione, e servizio della medesima Tenuta, e sue Ferriere, di due privilegj, cioè di quello di portar armi non proibite dalle suddette Costituzioni Apostoliche, e dell'altro del Foro del S. Ufficio, tanto in Civile, che in Criminale: Onde Noi ancora in virtù della presente lodiamo, approviamo, e confermiamo quest'antica, e ben giusta consuetudine altre volte approvata e confermata dal nostro Predecessore Clemente VIII., ma però colle seguenti dichiarazioni, cioè:

§. 44. Primieramente che gl'Inservienti a detta Tenuta non siano reputati per tali, nè godano alcuno di detti due privilegj, se non dopo che saranno stati nominati secondo il solito dagli Affittuarj al Padre Commissario, e che il Padre Commissario gliene avrà spedite le Lettere Patenti sottoscritte di sua mano, e registrate negli Atti di questa Cancelleria: Volendo Noi, che i semplici viglietti, o degli Affittuarj, o del Padre Commissario, o di altro qualunque sia Uffiziale del S. Ufficio, non abbiano alcun effetto o valore, anzi possano dagli Esecutori di qualsivoglia Curia impunemente dispregzarsi, col solo peso di consegnarli a Monsignor Assessore, ad effetto di riferirli in piena Congregazione, per

punire, e mortificare quelli, che si faranno prestari arbitrio di concederli contro questa nostra determinata volontà; Anziché neppure le stesse Patenti sottoscritte dal Padre Commissario vogliamo, che siano di alcun valore, se non avranno in calce, o a tergo, la fede, e nota del loro Registro.

§. 45. Inoltre vogliamo, che li Patentati di Conca, comprese le persone degli stessi Affittuarj, e dei loro Servitori, non eccedano in tutti il numero già stabilito dalla detta Congregazione, di cento cinquanta; e che non debbano godere di alcuno di detti privilegj, se non che durante il loro servizio. Perchè poi coloro, che partono, o sono licenziati dal servizio, non siano in ciò cagione di disordine, e di fraude, ordiniamo al Padre Commissario di non sottoscrivere le nuove Patenti in favore di quelli, che subentreranno al servizio a nomina degli Affittuarj, e rispettivamente al Cancelliere, di non registrarle, se non gli saranno state riportate le vecchie Patenti già concesse a coloro, che non servono più alla Tenuta: Lodando Noi, per maggior cautela, Monsignor Assessore *pro tempore* tenga nota a parte de' suddetti Affittuarj, e Patentati di Conca, e che ne faccia relazione ogni anno nella prima, o seconda Congregazione di Gennaio, che vuol tenersi alla Minerva, siccome per decreto di essa Congregazione, e con nostro particolare gradimento, ha incominciato a fare il moderno Monsignore Assessore.

§. 46. Quanto poi al Privilegio del Foro del S. Ufficio, vogliamo bensì, che i suddetti Inservienti, e Patentati di Conca debbano goderne, tanto nelle Cause Civili, quanto nelle Cause Criminali; ma però debbano goderne, nello stesso modo, e forma, ed in quei soli casi, ne quali lo godono i Patentati Privilegiati nelle Inquisizioni particolari fuori di Roma; e che all'opposto in tutti e singoli altri casi, ne quali rebbiamo di sopra dichiarato, che non debbano goderne i Patentati Privilegiati di dette Inquisizioni particolari, e non esser luogo alla riassunzione delle loro Cause, vogliamo similmente, e dichiariamo, che non debbano goderle, nè possano riassumerli le Cause dei Patentati di Conca.

§. 47. Per ultimo, inerendo agli Editti providamente pubblicati da detta nostra Congregazione dei Cardinali Generali Inquisitori nell'anno 1703., nel 1728., nel 1743., e nel 1754., dichiariamo e decretiamo, che a niuno di detti Patentati di Conca sia lecito tenere sopra le porte delle Case, Botteghe, Magazzini, Orti, e simili, le Insegne, ed Arme del S. Ufficio, o pretendere in esse alcuna specie d'Immunità Locale; Come pure che in detta Tenuta non acquistino mai alcun diritto di legittimo asilo gli Uomini facinososi, e contumaci della Giustizia, come più largamente si spiega nell'ultimo Editto dei 4. Gennaio 1754. quale Noi in tutto e per tutto approviamo, e confermiamo, per essere così mente, e volontà nostra espressa.

§. 48. Volendo, e decretando, che alla presente nostra Cedola di *Moto proprio*, benchè non esibita, nè registrata in Camera, e ne' suoi libri, non possa mai darsi, nè opporsi di surrezione, orrezione, nè d'alcun altro vizio, o difetto della nostra volontà, ed intenzione, nè che mai sotto tali, o altri pretesti, quantunque validi, validissimi, e giuridichi, possa essere impugnata, moderata, e revocata, ridotta *ad viam juris*, o concedersi contra di essa l'aperizione *oris*, o altro qualunque rimedio; e che così, e non altrimenti &c. Dichiarando Noi fin d' adesso preventivamente nullo, irritato, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno d'essi con qualsivoglia autorità, scien-

temente,

temente, o ignoratamente, fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare, contro la forma e disposizione della presente nostra Cedola di *Moto proprio*; quale vogliamo che vaglia, e debba avere sempre, ed in perpetuo il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore, colla semplice nostra sottoscrizione, benchè non vi siano state chiamate, sentite, o citate qualsivoglia persone, ancorchè privilegiate, e privilegiatissime, che pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle fosse bisogno di special menzione; non ostante la Bolla di Pio IV. nostro Predecessore de *registrandis*, la regola della nostra Cancelleria de *jure quæsto non tollendo*, e qualsivoglia altre Costituzioni, ed ordinazioni nostre, e de' nostri Predecessori, leggi, statuti, riforme, statuti, usi, consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario; alle quali tutte e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserito, e registrato, e suppleto colla piezza della nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto, quantunque sostanziale e formale, che vi potesse intervenire, per questa volta sola, e per la piena, e totale esecuzione di quanto si contiene nella presente nostra Cedola di *Moto proprio*, ampiamente, ed in ogni più valida forma deroghiamo.

Dato dal nostro Palazzo di Monte Cavallo questo di 8. Luglio 1755.

BENEDICTUS PAPA XIV.

§. 49. *Motu itaque proprio, & ex certa scientia, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, eandem Scedulam, omniaque & singula in ea contenta & expressa, & a Nobis per eum, ut præfertur, sancita, volita, & ordinata, per hanc nostram perpetuam valituram Constitutionem, confirmamus, & approbamus, eisque perpetuum, & inviolabile ejusdem præsentis Sanctionis robur & firmitatem adjicimus: Atque iterum & ex integro ea omnia & singula, in omnibus & per omnia, juxta ejusdem Scedule seriem, continentiam, & tenorem, Apostolicæ Auctoritatis plenitudine præfata statuimus, volumus, & ordinamus; ac ea ab iis, ad quos spectat, & pro tempore quomodolibet spectabit in futurum, perpetuè observari, & exactissime impleri jubemus atque præcipimus.*

§. 50. *Mandantes propterea Dilectis Filiis ejusdem Tribunalis Supremæ Inquisitionis contra hæreticam pravitatem in Urbe nostra Assessoribus, aliorumque Tribunalium in temporalibus Ditione nostra præfata Inquisitionibus, Cancellariis, Tabellionibus, & Ministris nunc, & pro tempore existentibus, aliiisque ad quos pertinet, & pertinebit in futurum, ut præmissa omnia & singula observent, ac ab omnibus, ad quos spectat, & quomodocumque spectabit, exactissime observari faciant: Inobedientes verò, opportunis juris, & facti remediis, ac etiam privationis officii, pena coercerent, & compescant, tam ex officio, quam ad cujusvis Partis instantiam, omni & quacumque appellatione, sive recursu, etiam ad præfatum Supremam Inquisitionem, adversus præmissorum omnium & singulorum observantiam, & executionem forsan interponendis, omnino postpositis, & remotis.*

§. 51. *Ac decernentes eandem Scedulam, necnon præfatas litteras, omniaque & singula in ipsis contenta, & sancita, volita, & ordinata, etiam ex eo, quod Personæ in ipsis interesse habentes, & quas præmissa concernunt, etiam specifica, & individua mentione dignæ, eisdem non consenserint, seu ex alia quantumvis juridica & privilegiata causa, in jus vel controversiam vocari minime posse; Sed eadem semper valida, & efficacia esse & fore, ac secundum ea, & non aliàs, per ipsam Cardinalium Inquisitionis Congregationem, ac quoscumque Judices Ordinarios, vel Delegatos, etiam dicti Tribunalis Assessorem, ac Inquisitores præfatos, sublati eis & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretan-*

di facultate, judicari & definiti debere, ac irritum & inane, si secus super his a quolibet quavis auctoritate, scienter vel ignoranter attentari, judicari, vel definiti contigerit.

§. 52. *Non obstantibus nostra & Cancellariæ Apostolicæ Regula, de jure quæsto non tollendo, & quibusvis aliis contrariis Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ejusdemque Tribunalis facultatibus, stylis, usibus, & consuetudinibus, etiam antiquis, ac diuturno temporis cursu invecitis, & toleratis, ac omnibus iis, quæ in dicta Scedula volumus non ob stare: Quibus omnibus & singulis, motu, scientia, & potestatis plenitudine pari, harum quoque serie derogamus, contrariis quibuscumque.*

§. 53. *Volumus autem, ut earundem præsentium transumptis, cum dicta Scedulæ tenore inserto impressis, ac manu Cancellarii dictæ Supremæ Inquisitionis subscriptis, ac ejusdem Supremæ Inquisitionis sigillo munitis, eadem prorsus fides in iudicio & extra habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ.*

§. 54. *Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrarum Confirmationis, approbationis, roboris adjectionis, statuti, ordinationis, jussionis, mandati, decreti, derogationis, & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire: Si quis autem hoc attentare præsumserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum.*

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, Anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo quinquagesimo quinto, duodecimo Kalendas Augusti, Pontificatus Nostri Anno Quintodecimo.

J. Card. Pro-Datarius.

D. Card. Passioneus.

V I S A

De Curia J. C. Boschi.

Loco † Plumbi.

L. Eugenius.

Registrata in Secretaria Brevium.

A Syriacis & Armenis in Latinorum Ecclesiis Sacra peragentibus proprium Ritum servari præcipitur: Missionariis denegatur facultas dispensandi eosdem Syriacos & Armenos super abstinentia a Piscibus jejunii tempore: omnes denique Græcos & Orientales Ritus conservandos esse decernitur; monenturque Missionarii, ut in Orientalibus convertendis, eos ab erroribus, & schismate revocent, non a suis approbatis Ritibus avertant.

Ad Missionarios per Orientem deputatos.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Dilecte Fili, salutem & Apostolicam
Benedictionem.

ALLATÆ sunt ad Congregationem Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium negotiis Propagandæ Fidei præpositorum Litteræ Sacerdotis cujusdam, Sacris Missionibus exercendis deputati in Civitate Balleræ, quam vulgo *Bassoram* vocant, quæque itinere quindecim dierum a Babylonia distat, & Mercatorum negotiationibus est celeberrima; quibus Litteris exponendum censuit, plures in illa

Derogatio
contrariis.Fides ha-
benda Tran-
sumptis.

Sanctio.

Dat. die 21.
Julii 1755.Præmissa
omnia Pont.
Apostolica
Constitutio-
ne confirmat.Mandatum
pro plena eo-
rumdem ob-
servantia.Clasulæ pro
perpetua Lit-
terarum fir-
mitate.

L.

Duplex quæ-
situm Con-
gregat. Pro-
pagandæ Fi-
dei a Missio-
nario propo-
situm.